



UNIONE EUROPEA



Ministero Pubblica Istruzione



REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale "Falcone-Cascino"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale

Via Generale Ciancio, 15 - 94015 Piazza Armerina

Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023

e-mail: enic82600r@istruzione.it - PEC: enic82600r@pec.istruzione.it

Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto A.S. 2019/2020

I.C. "FALCONE - CASCINO"-PIAZZA ARMERINA
Prot. 0005647 del 23/12/2019
A-19 (Uscita)


tra

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tecla Guzzardi

in rappresentanza dell'Istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FALCONE-CASCINO" di PIAZZA ARMERINA (Enna)

e

i componenti della RSU: Ins. Lotario Basilia
Ins. Mauro Russo
Sig. Luigi Vincenti



i terminali associativi delle seguenti OO.SS.:

per la FLC CGIL _____
per la CISL Scuola FURNARI MARIO
per la UIL Scuola _____
per lo SNALS Confsal _____
per la Fed.Naz. Gilda/Unams _____

L'anno 2019, il mese di dicembre, il giorno 19, in Piazza Armerina (EN), presso l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale "Falcone-Cascino", via Generale Ciancio 15, in sede di contrattazione integrativa

Tra

la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d'Istituto,

ed

i componenti della RSU d'Istituto ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto,

SI PROCEDE ALLA STIPULA PROVVISORIA

del Contratto Integrativo d'Istituto.



**- TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 -

- Campo di applicazione, decorrenza e durata -

- 1.** Il presente Contratto Integrativo d'istituto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica I.C. "Falcone-Cascino" di Piazza Armerina, di seguito denominata "Scuola".
- 2.** Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- 3.** Il presente Contratto Integrativo d'Istituto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo in materia.
- 4.** Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, a seguito di accordo tra le parti.
- 5.** Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.
- 6.** Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'istituto nelle Bacheche sindacali della Scuola e alla pubblicazione sul sito web della Scuola.

- Art. 2 -

- Interpretazione autentica -

- 1.** Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2.** Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro i quindici giorni.
- 3.** Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

- Art. 3 -

- Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto -

- 4.** La verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.


**- TITOLO II -
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

- Art. 4 -

- Obiettivi e strumenti -

- 1.** Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

- 
- a. partecipazione, articolata in informazione e confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

- Art. 5 -

- Rapporti tra RSU e Dirigente -

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

- Art. 6 -


- Informazione -

5. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
6. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c.9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. B2).
7. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

- Art. 7 -

- Confronto -

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

- 
- c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

- Art. 8 -

- Oggetto della contrattazione integrativa -

- 1.** La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2.** La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 50 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3.** Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c. i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22, c. 4, lett. c3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

- Art. 9 -

- Attività sindacale -

3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche sindacali, situate nei plessi dell'istituzione scolastica, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale nel plesso Falcone, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
6. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

- Art. 10 -

- Assemblee in orario di lavoro -

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli essenziali servizi amministrativi, per cui n. 1 unità di personale amministrativo e n. 1 unità di collaboratore scolastico per ogni plesso saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.
6. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

- Art. 11 -

- Permessi retribuiti e non retribuiti -

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

**- Art. 12 -
- Referendum -**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

**- Art. 13 -
- Determinazione dei contingenti minimi di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della Legge 146/1990 -**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.

3. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

- a. svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n.1 Assistente Amministrativo e n.1 Collaboratore Scolastico;
- b. il numero dei collaboratori scolastici, per assicurare il servizio in caso di sciopero sarà di 2 unità per il plesso Falcone, di n. 2 unità per il plesso Sciascia, di n. 2 unità per il plesso Cascino, di n. 1 unità per gli altri plessi;
- c. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: n.1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso;
- d. la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n.1 Assistente Amministrativo, e n.1 Collaboratore Scolastico.

4. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018.

5. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

6. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

- TITOLO III - PERSONALE

CAPO I - PERSONALE A.T.A.

- Art. 14 - - Orario di lavoro -

1. L'orario di lavoro si articola in 36 h settimanali su n. 5 giorni a settimana.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
3. Vista la complessità delle attività promosse dall'Istituzione è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.
4. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e, di norma, entro il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato (T.I.).
5. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.

- Art. 15 -

- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA -

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente — sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, predisposto dal DSGA.
4. In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio.
5. La sostituzione per le assenze non riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive saranno maturare per i collaboratori scolastici n. 2 ore (di cui n. 1 ora da recuperare con riposo compensativo) e per gli assistenti amministrativi n. 1 ore.
6. Per particolari attività il dirigente — sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL Scuola del 27/11/2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

- Art. 16 -

- Chiusura prefestiva -

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

2. Tale chiusura è disposta dal dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dal 70% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.

3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:

- giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.

4. Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola nei prefestivi si effettua nei seguenti giorni: 24 e 31 dicembre 2019, 10 aprile 2020 e il 14 agosto 2020.

- Art. 17 -

- Ritardi -

1. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.

2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA.

- Art. 18 -

- Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA -

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL Scuola 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, eventuali residui dovuti ad esigenze di servizio potranno essere fruiti entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.

3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.

4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1/07 al 31/08. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande.

5. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta.

6. L'eventuale rifiuto del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale al rigetto dell'istanza.

- Art. 19 -

- Permessi per motivi familiari o personali -

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL Scuola 29/11/2007, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso. Dovrà essere prodotta dal lavoratore idonea documentazione anche autocertificata per la fruizione del permesso.

- Art. 20 -

- Formazione e aggiornamento personale A.T.A. -

1. Per la formazione e l'aggiornamento del personale A.T.A. potranno essere concessi permessi a condizione che questi non superino, per ciascun profilo professionale, la quota del 30% del personale in servizio nei giorni interessati.

2. Eventuali richieste plurime saranno concesse secondo il seguente ordine prioritario:

- a. Richieste per iniziative che siano maggiormente attinenti alle mansioni del richiedente;
- b. Richieste relative a personale che non partecipi ad attività di aggiornamento da più tempo rispetto agli altri richiedenti;
- c. Personale con una maggiore prospettiva temporale di permanenza all'interno dell'istituzione scolastica;
- d. Sorteggio.

3. Nella concessione di permessi al personale A.T.A. viene data priorità assoluta a quelli riguardanti la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento per il passaggio a qualifica superiore.

4. Le ore di aggiornamento vanno a recupero, se espletate fuori dall'orario di servizio.

- Art. 21 -

- Crediti di lavoro -

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

2. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi Art. 16 e Art. 18).

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

- Art. 22 -

- Orario di lavoro -

1. La durata dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in base al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2. La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in ore 9 giornaliere.

- Art. 23 -

- Orario delle lezioni -

1. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971.

- Art. 24 -

- Orario delle riunioni -

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami.

- Art. 25 -

- Il ricevimento delle famiglie -

1. Il ricevimento individuale delle famiglie avverrà con cadenza bimestrale definita dal piano annuale delle attività approvato dal collegio Docenti.

- Art. 26 -

- Casi particolari di utilizzazione -

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, partecipazione ad iniziative programmate, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati per la sostituzione dei docenti assenti.

2. Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati per attività diverse dall'insegnamento o per attività di recupero, se previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

- Art. 27 -

- Vigilanza -

1. Durante gli orari di pausa e ricreazione la vigilanza sugli alunni compete al docente dell'ora.

2. Il dirigente scolastico, in caso di genitori che abitualmente ritirino i propri figli con ritardo al termine delle lezioni costringendo il personale collaboratore scolastico a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio orario, provvederà a richiamarli al rispetto dell'orario e — in caso di persistenza — adotterà i provvedimenti conseguenti.

- Art. 28 -

- Permessi e ferie -

1. Permessi brevi

Il personale chiede per iscritto di fruire di permessi orari secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007 per motivi di famiglia o personali; non è prevista documentazione. Le ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso, secondo le esigenze della scuola e sempre concordate. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

2. Permessi retribuiti

I tre giorni di permesso per motivi personali o familiari vanno documentati anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. La sostituzione degli insegnanti assenti può essere effettuata anche ricorrendo al pagamento di ore eccedenti. I tre giorni di permesso retribuiti vanno esauriti prima di poter usufruire dei sei giorni di ferie fruibili per gli stessi motivi (CCNL

Scuola 29/11/2007). Per questi ultimi la dichiarazione della motivazione deve essere sufficientemente dettagliata.


3. Ferie durante il periodo di attività didattiche

Nel caso in cui invece i giorni di ferie vengono richiesti ai sensi dell'art. 13, comma 9, il Personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di scambio di orario, concesso dal Dirigente Scolastico previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni. Le domande di ferie e permessi, se non legate ad esigenze improvvise, vanno presentate almeno cinque giorni prima. Il Dirigente Scolastico motiverà per iscritto l'eventuale mancata concessione dei permessi.

4. Permessi per aggiornamento

Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. Qualora, infine, non sia possibile esaudire tutte le richieste, sarà seguito il seguente ordine prioritario:

- a. richieste per iniziative che siano maggiormente attinenti alla materia d'insegnamento del richiedente;
- b. richieste relative a personale che non partecipi ad attività di aggiornamento da più tempo rispetto agli altri richiedenti;
- c. personale con una maggiore prospettiva temporale di permanenza all'interno dell'istituzione scolastica;
- d. sorteggio.



5. Allo scopo di valutare il requisito di cui alla precedente lettera b), l'Amministrazione terrà conto di eventuali dichiarazioni personali dei docenti interessati.

- Art. 29 -

- Sostituzione dei docenti assenti -

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà operata secondo i seguenti criteri in questo ordine di priorità:

- a. docente che deve recuperare permessi orari usufruiti nei due mesi precedenti;
- b. docenti che risultino privi di alunni perché impegnati in viaggio d'istruzione/progetti o altro;
- c. docente in disponibilità o docente di sostegno in assenza dell'alunno disabile all'interno della classe di servizio;
- d. docente con ore a disposizione, seguendo la turnazione;
- e. docente di sostegno in assenza dell'alunno che si sta seguendo;
- f. ore eccedenti;
- g. in via eccezionale potranno essere prese altre misure per garantire la sorveglianza e permettere agli alunni di usufruire del servizio scolastico.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'Amministrazione predispone un prospetto riepilogativo delle ore di supplenza eccedenti con l'indicazione dei docenti interessati e del relativo numero di supplenze ad essi attribuite.

3. In caso di assenza di un docente, la sua sostituzione dovrà essere effettuata nel modo più tempestivo possibile, utilizzando i mezzi di comunicazione più celeri per il reperimento del docente supplente.

4. Ogni docente di scuola secondaria di primo grado può mettere a disposizione non più di sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. Tale disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

5. I docenti con ore a disposizione per completamento cattedra sono tenuti ad assicurare la loro presenza a scuola nel corso delle suddette ore e ad essere facilmente reperibili per eventuali impreviste sostituzioni di colleghi che abbiano necessità di assentarsi improvvisamente.

- TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

- Art. 30 -

- Individuazione del personale da impiegare su progetti e attività aggiuntive -

1. Le iniziative progettuali sono:
 - a. Progetti approvati dall'Amministrazione scolastica e non, territorialmente competente;
 - b. Progetti proposti dall'Amministrazione scolastica e non, territorialmente competente;
 - c. Progetti deliberati dal Collegio docenti nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2. Per l'utilizzazione del personale docente si individuano i seguenti criteri:
 - a. Disponibilità del docente che presenta il progetto;
 - b. Garanzia di accesso e pari opportunità a tutto il personale docente;
 - c. Utilizzazione delle competenze professionali nell'attuazione dei laboratori pomeridiani aggiuntivi e, eccezionalmente, anche dei laboratori in orario antimeridiano in momenti liberi da impegni didattici, su delibera dei criteri da parte del Collegio docenti;
 - d. Non cumulabilità degli incarichi, se ci sono più docenti disponibili;
 - e. Continuità su progetti pluriennali;
 - f. Rotazione su progetti annuali.

3. Per l'utilizzazione del personale ATA si individuano i seguenti criteri:
 - a. Garanzia di accesso e pari opportunità a tutto il personale;
 - b. Disponibilità del personale;
 - c. Utilizzazione delle competenze professionali;
 - d. Non cumulabilità degli incarichi;
 - e. Flessibilità nelle mansioni e rotazione degli incarichi.

- Art. 31 -

- Attività aggiuntive non di insegnamento -

1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL, quanto concordato con le R.S.U., e precisamente:

- a. Unità di supporto alla presidenza (vicario);
- b. Unità di supporto alla presidenza (collaboratore);
- c. Responsabili di Plesso;
- d. Estensore Orario Scolastico d'Istituto;
- e. coordinatori e segretari dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe;
- f. Attività di tutoraggio dei docenti neoassunti;
- g. Progetti in orario extracurricolare collegati al PTOF;
- h. Responsabile di laboratorio (scientifico, informatico, ecc.);
- i. Referenti progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa previsti nel PTOF.



- Art. 32 -

- Collaborazioni plurime del personale docente -

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano dichiarati disponibili — secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

- TITOLO V -

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

- Art. 33 -

- Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA -

1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

- Art. 34 -

- Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio -

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) possono essere pubblicate sul sito istituzionale e/o inviate sul registro elettronico tra le ore 7:45 e le ore 19:30 dal Lunedì al Venerdì, tra le ore 8:00 e le ore 14:00 il Sabato, mentre non vanno effettuate nella giornata di domenica; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica e autorizzata all'uso dal personale stesso o tramite altre piattaforme.
2. Negli stessi orari potranno essere effettuate comunicazioni di servizio da parte del personale e rivolte al dirigente e al personale di segreteria.

3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in Caso di urgenza indifferibile.

- Art. 35 -

- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione -

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

- Art. 36 -

- Particolari casi di utilizzazione -

In caso di chiusura per eventi straordinari di un singolo plesso o succursale della scuola con più sedi, nello stesso comune o in comuni diversi, il personale docente e A.T.A. in servizio presso il plesso oggetto di chiusura è tenuto a prestare servizio in altre sedi o plessi solo in caso di effettive esigenze di funzionamento, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.

- TITOLO VI -

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 37 -

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) -

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. La RSU d'istituto designa rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'ins. Mauro Russo.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola del 27/11/2007 e dalle norme successive alle quali si rimanda.

- Art. 38 -

- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione -

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



**- TITOLO VII -
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

CAPO I - NORME GENERALI E UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

- Art. 39 -

- Fondo per il salario accessorio -

Il fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018), assegnato dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

- Art. 40 -

- Fondi finalizzati -

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a (gli importi si riferiscono a somme lordo dipendente):

TIPOLOGIE FONDI	ECONOMIE	A.S.2019/2020	TOTALE
Fondo Istituzione Scolastica	/	€ 41.669,39	€ 41.669,39
Funzioni Strumentali al PTOF	/	€ 4.269,03	€ 4.269,03
Incarichi Specifici del personale ATA	/	€ 2.669,18	€ 2.669,18
Attività complementari di educazione fisica	/	€ 1.037,65	€ 1.037,65
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	/	€ 2.692,18	€ 2.692,18
Misure incentivanti per progetti "Aree a rischio"	/	€ 349,57	€ 349,57
Risorse per la valorizzazione del personale docente ("bonus docenti")	/	€ 12.951,80	€ 12.951,80

3. I fondi derivanti da progetti nazionali e comunitari (PON, POR, ecc.) e destinati a retribuire il personale dell'istituzione scolastica saranno determinati all'avvio dei singoli progetti in relazione al Piano finanziario e alle modalità di accesso ai diversi ruoli all'interno dei progetti.

4. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti documentati da specifiche evidenze.

- Art. 41 -

- Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica -

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale di attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Dal F.I.S. indicato all'art. 39 devono essere detratti:

TIPOLOGIE COMPENSO		SOMME
Indennità di direzione quota variabile (art. 88, lett. J) per il D.S.G.A		€ 4.410,00
Indennità sostituto del D.S.G.A.		€ 440,00
Collaboratori del Dirigente Scolastico (n. 2)		€ 3.500,00
Responsabili di plesso	- Infanzia n. 3 (16 h)	€ 840,00
	- Primaria n. 2 (50 h)	€ 1.750,00
	- Secondaria di I grado n. 1 (70 h)	€ 1.225,00
TOTALE		€ 12.165,00

3. La rimanente parte di F.I.S. ammonta a **€ 29.504,39** da ripartire nelle percentuali definite per la componente docente (66%) e A.T.A. (34%):

TOTALE F.I.S.	€ 29.504,39
DOCENTI	€ 19.472,90
PERSONALE A.T.A.	€ 10.031,49

4. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

- Art. 42 -

- Conferimento degli incarichi al personale docente e A.T.A. -

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini di pagamento. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

- Art. 43 -

- Attività da retribuire -

Vista la disponibilità finanziaria del F.I.S., potranno essere retribuite:

A. Attività funzionali alla gestione dell'Istituzione scolastica, da retribuire a € 17,50/h per n. 562 ore, così distribuite:

TIPOLOGIE COMPENSO		SOMME
Referente Scuola dell'Infanzia plesso "Sciascia" (10 h)		€ 175,00
Referente corso ad indirizzo musicale (8 h)		€ 140,00
Coordinatori Consigli di	- Intersezione n. 2 (6 h)	€ 210,00
	- Interclasse n. 5 (6 h)	€ 525,00
	- Classe n. 16 (12 h)	€ 3.360,00
Segretari Consigli di	- Intersezione n. 2 (4 h)	€ 140,00
	- Interclasse n. 5 (4 h)	€ 350,00
	- Classe n. 16 (8 h)	€ 2.240,00
Referente laboratori di informatica n. 3 (4 h)		€ 210,00
Referente laboratorio scientifico n. 1 (4 h)		€ 70,00
Referente per educazione alla salute e ambientale n. 2 (6 h)		€ 210,00
Referente per educazione alla legalità n. 2 (10 h)		€ 350,00
Referente INVALSI n. 2 (10 h)		€ 350,00
Referente per la comunicazione n. 1 (10 h)		€ 175,00
Referente bullismo e cyberbullismo n. 1 (4 h)		€ 70,00
Coordinatori attività sportive n. 2 (6 h)		€ 210,00
Commissione orario n. 6 (10 h)		€ 1.050,00
TOTALE		€ 9.835,00

B. Attività aggiuntive inerenti i progetti extracurricolari inseriti nel P.T.O.F., da retribuire a € 35,00/h per n. 275 ore (€ 9.625,00). La quota per ogni docente verrà ripartita in modo proporzionale rispetto al reale numero di ore effettuate per la realizzazione dei progetti come documentato dal registro delle presenze. La determinazione dei compensi verrà stabilita in una seduta successiva.

- Art. 44 -

- Funzioni strumentali -

Il budget per le Funzioni Strumentali al P.T.O.F. a disposizione dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2019/20 è complessivamente di € 4.269,03. Tale somma verrà ripartita in parti uguali per le n. 6 aree stabilite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, quindi, per ogni area la disponibilità è pari a € 711,505. Nel caso in cui un'area sia ricoperta da più

docenti si provvederà alla ripartizione delle somme destinate a quell'area in parti uguali tra i docenti incaricati di funzione strumentale.

- Art. 45 -

- Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente -

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 sono pari a **€ 12.951,80**.

I criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto 4c del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 riguardo alla determinazione dei compensi da attribuire ai docenti da parte del dirigente per valorizzarne la professionalità verranno stabiliti in una seduta successiva, in seguito a quanto proposto dal Comitato per la valutazione dei docenti.

CAPO III - PERSONALE A.T.A.

- Art. 46 -

- Ripartizione delle somme -

1. La ripartizione della parte di F.I.S da destinare al personale ATA, nei limiti della percentuale definita in sede di Ipotesi di Contrattazione Integrativa (34%) per un ammontare complessivo di **€ 10.031,49** è la seguente:

TIPOLOGIE COMPENSO	TOTALE ORE RETRIBUIBILI	SOMME
Straordinario collaboratori scolastici scuola dell'Infanzia	Peter Pan 60 (€ 12,50/h)	€ 750,00
	Cancarè - Tasso - Sciascia 90 (€ 12,50/h)	€ 1.125,00
Straordinario collaboratori scolastici	240 (€ 12,50/h)	€ 3.000,00
Intensificazione collaboratori scolastici	157 (€ 12,50/h)	€ 1.962,50
Intensificazione assistenti amministrativi	100 (€ 14,50/h)	€ 1.450,00
Straordinario assistenti amministrativi	120 (€ 14,50/h)	€ 1.740,00
	TOTALE	€ 10.027,50

2. Le ore di straordinario definite nella tabella sopra potranno essere retribuite fino al tetto previsto per ciascuna voce, il restante sarà usufruito sotto forma di recupero compensativo. Il calcolo delle ore da retribuire sarà effettuato su base proporzionale (totale ore retribuibili / totale ore effettuate da tutti gli addetti = X / ore effettuate dal singolo addetto); ad ogni collaboratore scolastico coinvolto nelle suddette attività verrà, comunque, riconosciuto il pagamento di un minimo di 10 ore.

3. Sono riconosciute come attività di intensificazione del lavoro degli assistenti amministrativi le seguenti:

- Sostituzione colleghi assenti;
- Gestione dei dati e della piattaforma INVALSI;

Per tali attività verrà riconosciuto un compenso a carico della relativa voce indicata nel quadro di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del personale ATA.

Sono riconosciute come attività di intensificazione del lavoro dei collaboratori scolastici le seguenti:

- Sostituzione colleghi assenti;
- Maggiori carichi di lavoro per la pulizia dei locali e/o traslochi (progetti extracurricolari, feste, refezione scolastica, ...);
- Miglioramento qualitativo dell'attività e dell'organizzazione scolastica.

Per tali attività potrà essere riconosciuto un monte ore fino ad un massimo di 36 ore ad addetto, che verranno usufruite sotto forma di recuperi compensativi; l'ammontare delle ore potrà essere rideterminato in fase di consuntivo dell'attività annuale e in sede di contrattazione. Per alcuni casi specifici tale tetto potrà essere superato come di seguito indicato:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	TOTALE ORE
Pulizie esterna del plesso	FINO a 40
Attività nel plesso "Cascino"	FINO a 60
Refezione scolastica	1 al giorno

- Art. 47 -

- Incarichi specifici al personale A.T.A. -

1. Il budget per gli incarichi specifici assegnato e a disposizione dell'Istituzione per l'anno scolastico 2019/20 è di **€ 2.669,18**, da ripartire tra le unità di Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici non titolari dei compensi ex art.7.

2. Sono riconosciute come attività di incarico specifico dei collaboratori scolastici le seguenti:

TIPOLOGIE INCARICO	N. UNITÀ	COMPENSO
Supporto didattico	7	€ 1.334,59
Supporto presidenza e segreteria	2	€ 381,31
Manutenzione	1	€ 190,66
	TOTALE	€ 1.906,56

Sono riconosciute come attività di incarico specifico degli assistenti amministrativi le seguenti:

TIPOLOGIE INCARICO	N. UNITÀ	COMPENSO
Supporto viaggi d'istruzione	2	€ 381,31
Gestione delle graduatorie del personale docente e ATA e relativi aggiornamenti.	2	€ 381,31
	TOTALE	€ 762,62

3. I compensi previsti dal presente articolo sono decurtati in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato. Le eventuali somme derivanti da tale calcolo verranno redistribuite in misura proporzionale al rimanente personale che ne ha diritto.

- Art. 48 -

- Indennità di direzione quota variabile e sostituzione DSGA -

1. L'indennità di direzione è stata calcolata nell'ambito delle risorse del FIS — A.S. 2019/20 secondo i parametri della sequenza contrattuale 25/07/2008:

Istituti verticalizzati ed Istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico	€ 750,00
Valore unitario € 30,00 x 122 (unità di personale in organico di diritto)	€ 3.660,00
TOTALE	€ 4.410,00

2. Compenso per sostituzione DSGA (indennità di direzione): **€ 440,00** (calcolata per x 30 gg. di sostituzione).



**- TITOLO VIII -
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 49 -

- Clausola di salvaguardia finanziaria -

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Igs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

3. In caso di ritardo negli accreditamenti non si procederà al pagamento e al rimborso degli interessi e/o rivalutazione monetaria.

4. I compensi previsti dal presente Contratto sono decurtati in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva secondo la seguente tabella:

GIORNI DI ASSENZA	PERCENTUALE DI DECURTAZIONE
DA 16 A 30 GIORNI	10%
DA 31 A 60 GIORNI	20%
DA 61 A 90 GIORNI	30%
OLTRE 90 GIORNI	40%

- Art. 50 -

- Natura premiale della retribuzione accessoria -

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti e comunque non oltre il 31 Agosto 2020.

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Letto, approvato e sottoscritto in Piazza Armerina il 19/12/2019.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Tecla Guzzardi _____

I componenti della RSU: Ins. Lotario Basilia _____

Ins. Mauro Russo _____

Sig. Luigi Vincenti _____

I terminali associativi delle seguenti OO.SS.:

per la FLC CGIL _____

per la CISL Scuola _____

per la UIL Scuola _____

per lo SNALS Confsai _____

per la Fed.Naz. Gilda/Unams _____



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the circular stamp.